

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 settembre 2000, n. 4753.

Conferma TAR Lazio - II Sezione, 13 ottobre 1999, n. 1988.

Non costituisce violazione dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, la circostanza che l'Ufficio elettorale centrale proceda alla determinazione della cifra elettorale dei gruppi dei candidati in assenza dei rappresentanti di lista.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ("all'articolo 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppi di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati") non va inteso come riferito unicamente a tale norma, relative all'attribuzione dei seggi ai gruppi dei candidati collegati con il candidato eletto alla carica di presidente, ma si applica anche per l'attribuzione dei seggi di minoranza.

Omissis.

È insussistente la violazione dell'art. 23 della L. 8 marzo 1951 n. 122, denunciata dall'appellante con il primo motivo.

Secondo l'appellante il verbale delle operazioni elettorali, nella parte in cui è stata determinata la cifra elettorale dei singoli gruppi di candidati e la cifra individuale di ciascun candidato, sarebbe da annullare perché le relative operazioni si sono svolte in assenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati non convocati dall'Ufficio elettorale centrale.

Osserva la Sezione che l'art. 23 della legge n. 122 del 1951, la cui violazione è stata denunciata dall'appellante, consente ai rappresentanti di lista unicamente la "presenza" alle operazioni del predetto Ufficio ma non prevede che questo debba convocarli né commina l'invalidità delle operazioni effettuate in loro assenza.

La tesi dell'appellante secondo cui, in mancanza di una espressa previsione normativa, si renderebbero applicabili, per la loro generalità, i principi relativi alle adunanze degli organi collegiali (convocazione con indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, ordine del giorno, ecc.) è priva di consistenza per il semplice motivo che i rappresentanti dei gruppi dei candidati non sono membri dell'Ufficio centrale elettorale (la cui composizione è fissata dall'art. 13 della legge n. 122 del 1951).

Né vale l'obiezione che, senza la convocazione, i rappresentanti dei gruppi verrebbero privati di fatto della possibilità di esercitare il proprio compito, salvo ad essere costretti a recarsi quotidianamente presso la sede dell'Ufficio per verificare se questo si fosse riunito.

L'Ufficio centrale elettorale; infatti, si riunisce il martedì successivo al giorno delle elezioni o, al più tardi, la mattina del mercoledì (art. 72 comma 1 del D.P.R. n. 570 del 1960).

Omissis.

Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che l'Ufficio centrale elettorale, nell'attribuzione dei seggi di consigliere provinciale spettanti alla minoranza, avrebbe dovuto considerare, in presenza di gruppi presentatisi alle elezioni in coalizioni collegati a candidati alla presidenza non risultati eletti, la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo dei candidati collegati nelle coalizioni e non la somma delle cifre elettorali di tutti i gruppi coalizzati.

L'appellante, in primo grado, con l'atto introduttivo della controversia, aveva sostenuto che il sistema elettorale prenderebbe in considerazione le coalizioni solo nelle ipotesi della mancata elezione del presidente della Provincia al primo turno elettorale e, quindi, solo in caso di ballottaggio tra i due candidati presidenti più votati. Con una seconda tesi, formulata con la memoria depositata il 2 ottobre 1999, aveva poi rilevato che ogni gruppo di candidati avrebbe diritto all'assegnazione di seggi sempre che avesse superato il 3 per cento dei voti al primo turno.

Tali tesi, respinte dal T.A.R., sono state abbandonate in appello.

In questo grado del giudizio, l'appellante prospetta un'altra tesi.

Egli sostiene che l'art. 10 del D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, nell'estendere ogni riferimento "a gruppi di candidati" anche alle "coalizioni di gruppi di candidati", si riferisce unicamente all'art. 9 comma 3 della legge, per cui l'estensione riguarderebbe unicamente l'assegnazione dei seggi ai gruppi dei candidati collegati con il candidato eletto presidente della Provincia e non l'attribuzione dei seggi di minoranza.

D'altronde, aggiunge l'appellante, una coalizione di gruppi di candidati, dopo la mancata elezione del candidato presidente ad essa collegato, non avrebbe più ragion d'essere, non condividendo più una comunanza di interessi elettorali, e ciascun gruppo, anche se in origine presentatosi in una coalizione, riacquisterebbe la sua autonomia.

Nella specie, l'Ufficio centrale elettorale, ha correttamente assegnato 18 dei 30 seggi alla coalizione collegata con il candidato eletto presidente (il 60 per cento dei seggi, con il premio di maggioranza, in applicazione dell'art. 9 comma 5 della legge n. 81 del 1993). Nell'attribuzione dei seggi di minoranza avrebbe erroneamente applicato il sistema previsto dall'art. 3 comma 5 sulla cifra elettorale complessivamente conseguita dalle coalizioni presenti e non le cifre elettorali di ciascun gruppo.

Operando in tal modo, tutti i 12 seggi spettanti alla minoranza sono stati illegittimamente assegnati ad una delle coalizioni in competizione, in quanto anche il dodicesimo quoziente di questa risultava più elevato di quelli conseguiti dalle altre coalizioni o dai gruppi di candidati non facenti parte di alcuna coalizione.

L'appellante, invece, sarebbe risultato assegnatario di un seggio se il sistema di cui all'art. 3 comma 5 fosse stato applicato in relazione alla cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo isolatamente considerato.

Sia le tesi prospettate in primo grado che quella propugnata in appello risultano infondate all'esame della normativa che disciplina la materia.

L'art. 9 della legge n. 81 del 1993, dopo avere stabilito al comma 5 che al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al presidente proclamato eletto va attribuito, qualora non abbiano già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, il 60 per cento dei seggi, al comma 6 dispone che "i restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3".

Il comma 3 dell'art. 9 a sua volta stabilisce, per quanto qui interessa, che: "Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria".

La lettura di tale norma va integrata con l'art. 10 del D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, per il quale ogni riferimento al "gruppo di candidati" deve intendersi esteso anche alle "coalizioni di gruppi di candidati".

Ne risulta che, in presenza di coalizioni, debba dividersi per 1, 2, 3, 4, e così via la cifra elettorale complessiva, come somma delle cifre elettorali conseguite da ciascuno dei gruppi dei candidati che compongono la coalizione (cfr. anche: V Sez., 15 gennaio 1997 n. 47; 17 maggio 1996 n. 576).

Nella specie, pertanto, correttamente l'Ufficio centrale elettorale ha attribuito tutti i seggi di minoranza alla coalizione i cui quozienti, effettuate le operazioni di cui all'art. 9 comma 3 sono risultati essere i primi 12 della graduatoria.

Va anche osservato, in ordine all'argomento adottato dall'appellante della sua tesi per corroborare il fondamento, che circoscrivere gli effetti del patto di collegamento tra gruppi di candidati al solo obiettivo di vincere la competizione elettorale, per cui, una volta che tale obiettivo non venisse raggiunto ne conseguirebbe la disgregazione della coalizione e la riappropriazione da parte di ciascuna forza politica della propria autonomia, non solo non ha un suo fondamento, sul piano giuridico, nel sistema di norme fin qui delineato che, come si è rilevato, tiene presente unitariamente le coalizioni dei gruppi di candidati anche per la distribuzione dei seggi di minoranza, ma non collima neppure con le finalità del Legislatore.

Questo ha avuto di mira la composizione del Consiglio provinciale in relazione alla sua funzionalità e così come ha voluto garantire, con l'attribuzione ai gruppi o alle coalizioni di gruppi collegati con il candidato eletto presidente almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio provinciale, perché nel consiglio vi sia una maggioranza in grado di realizzare il programma che ha conseguito i consensi dell'elettorato, nello stesso modo, ha disposto considerando unitariamente anche le coalizioni non risultate vincitrici nelle elezioni ha voluto che, quantomeno tendenzialmente, nel senso che vi sia un'opposizione in grado di effettuare, in modo compatto ed omogeneo, quell'attività di controllo politico commesso dalla comunità e coesistente alla funzione della opposizione democratica.

In conclusione, l'appello va respinto.

Omissis.